PROROGA DI TERMINI

Art. 11

Proroga della partecipazione dell'Italia alle operazioni della NATO in Bosnia

Al fine di continuare ad assicurare il rispetto dell'accordo di pace sottoscritto tra i Presidenti della Serbia, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia il giorno 15 dicembre 1995 a Parigi, e' autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni NATO nella Bosnia-Erzegovina, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1088 del 12 dicembre 1996. Ai fini indicati nel comma 1 e' prorogata fino al 31 dicembre 1997 la presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, fermo quanto previsto dal decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, anche in materia di trattamento economico. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 193,218 miliardi, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Versione in vigore dal 31 dicembre 1996, non più in vigore dal 2 marzo 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini
Estremi	Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-1996/art-11-proroga-della-partecipazione-dell-italia-alle-operazioni-della-nato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it